

TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Fausta Como, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 32659/2010 R.G.

TRA

BANCA ALFA, (OMISSIS)

E

BANCA BETA, (OMISSIS)

E

BANCA GAMMA, (OMISSIS)

BANCA DELTA, (OMISSIS)

CONTRO

R. C. , (OMISSIS)

E

C. F. , (OMISSIS)

E

C. A. e C. R. , (OMISSIS)

attore -

- intervenitore volontario -

interventore volontario -

- intervenitore volontario -

- convenuta -

- convenuta -

- convenuti contumaci -

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI: riportate come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda e' fondata e va accolta.

C. R. e C. F., con atto per Notar P. De D. del 22.12.2009 rep. 9010 racc. 2947 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 in data 29.12.2009 ai nn. 47948/33726 e presso la Conservatoria di Napoli 2 in data 29.12.2009 ai nn. 75040/53824 costituivano un fondo patrimoniale, destinando ai bisogni della propria famiglia i beni.

Con atto per Notar E. R. del 04.02.2010, rep. 89436, racc. 9045 trascritto in data 09.02.2010 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 ai nn. 3437/2221 e presso la Conservatoria di Napoli 2 ai nn. 5885/3839 costituivano un fondo patrimoniale, destinando ai bisogni della propria famiglia i beni.

Occorre valutare la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, costituiti, ai sensi dell'art.2901 c.c. dall'*eventus damni* e dal *consilium fraudis*.

**Elementi questi da ritenersi entrambi pienamente sussistenti.**

Con riferimento all'*eventus damni* è indubbio che la destinazione dei beni conferiti nel fondo ai bisogni della famiglia comporta, in difetto della sussistenza di altre residualità patrimoniali in capo ai convenuti coniugi su cui incombeva il relativo onere probatorio, la perdita di ogni garanzia patrimoniale da parte del creditore cui viene in tal modo preclusa ogni azione esecutiva sugli immobili ivi conferiti.

Quanto all'elemento soggettivo la natura di atto a titolo gratuito ricoperta dal suddetto atto dispositivo, la cui costituzione, in quanto risalente al 2004, risulta cronologicamente successiva al sorgere della fideiussione prestata in data 21.9.1994, fa sì che il medesimo debba ritenersi *in re ipsa*. Invero, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale riveste natura di atto di liberalità non solo quando vengano ivi destinati beni di proprietà del singolo, ma anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune poiché in tal caso non solo ha luogo una rinuncia gratuita alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, ma si verifica l'ulteriore conseguenza che, cessato il fondo per una causa prevista dalla legge, il giudice può sottrarre ai conferenti una quota dei beni attribuendola ai figli di costoro (cfr. Cass. 2.12.1996 n.10725).

Come più di recente chiarito dalla Corte Suprema infatti avendo l'*actio pauliana* la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, mentre a determinare l'*eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione quantitativa del patrimonio del debitore, nella specie invece sostanzialmente azzerata con la costituzione di tutti i beni di proprietà dei coniugi nei fondi patrimoniali, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, sotto il profilo invece del *consilium fraudis*, allorquando si verta nell'ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale in epoca successiva all'assunzione del debito, è bastevole la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né l'eventuale partecipazione del terzo al negozio, (cfr Cass. 29.4.2009 n. 10052).

Deve, pertanto, in accoglimento della domanda dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice e degli interventori degli atti impugnati.

Le spese di lite sostenute dall'attrice e dagli interventori, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

**dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice e degli interventori del "atto di costituzione di fondo patrimoniale per Notar P. De D. del 22.12.2009 rep. 9010 racc. 2847 trascritto presso la Conservatorio dei RR.II. di Napoli 1 in data 29.12.2009 ai nn. 47948/33726 e presso la Conservatoria di Napoli 2 in data**

29.12.2009 ai nn. 75040/53824; e dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per Notar E. R. del 04.02.2010, rep. 89436, racc. 9045 trascritto in data 09.02.2010 presso la Conservatorio dei RR.II. di Napoli 1 ai nn. 3437/2221 e presso la Conservatorio di Napoli 2 ai no. 5885/3839;

condanna i convenuti, in solido , al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in C 1250,00 per spese ed 7400,00 per onorario oltre IVA e cpa come per legge; condanna i convenuti, in solido , al pagamento delle spese di lite sostenute dagli interventori che liquida, per ciascun intervenore, in euro 7400,00 per onorario oltre IVA e cpa come per legge.

Napoli, 14 gennaio 2014.

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*